scritta del venditore, accompagnata dal testo delle condizioni generali di vendita, è stata accertata per iscritto dal compratore. Il fatto che il compratore non sollevi obiezioni alla conferma unilaterale dell'altro contraente non vale accettazione della clausola attributiva di competenza, a meno che l'accordo verbale non rientri, per le parti del contratto, nell'ambito di rapporti commerciali correnti, disciplinati dalle condizioni generali d'una di esse contenenti una clausola attributiva di competenza.

Nel procedimento 25-76,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Corte di cassazione federale) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

SOCIETÀ DI PERSONE A RESPONSABILITÀ LIMITATA GALERIES SEGOURA, con sede in Bruxelles,

e

SOCIETÀ DI IMPORT-EXPORT RAHIM BONAKDARIAN, con sede in Amburgo,

domanda volta ad ottenere l'interpretazione dell'art. 17, 1° comma, della convenzione del 27 settembre 1968,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Il 14 settembre 1971 la società di persone a responsabilità limitata Galeries Segoura (in prosieguo: Segoura), con sede in Bruxelles, acquistava, per contratto verbale, nel porto franco d'Amburgo, dalla società Rahim Bonakdarian (in prosieguo: Bonakdarian), con sede in Amburgo, un lotto di tappeti orientali per il prezzo di 28 263,59 dollari USA.

Il giorno stesso del contratto (14 settembre 1971) Segoura consegnava a Bonakdarian, a titolo d'acconto sul prezzo convenuto, tre effetti per un valore di 15 000 dollari USA. Da parte sua Segoura riceveva due documenti recanti l'intestazione «lettera di conferma e fattura», che cominciano con la seguente frase:

In base alle condizioni a tergo specificate, vi abbiamo venduto e consegnato per ordine del nostro fornitore iraniano, ditta Hussein Bonakdarian & Frères, dal nostro deposito in Amburgo, al netto di dazi e imposte, come visto e accettato, per vostro conto e rischio, ... (seguiva la descrizione della merce).

Le «condizioni di vendita, consegna e pagamento» di Bonakdarian, stampate sul retro della conferma d'ordinazione, contengono in particolare, al n. 10, la seguente clausola:

La competenza esclusiva a statuire su ogni eventuale controversia in conformità al diritto della Repubblica federale di Germania spetta al foro di Amburgo.

Dopo avere inutilmente intimato al debitore, in data 7 giugno, 17 luglio e 1° novembre 1972, di versare il resto della somma dovuta, Bonakdarian adiva, il 7 febbraio 1973, il Landgericht (tribunale) di Amburgo, che il 16 maggio 1973 condannava Segoura, contumace, a pagare a Bonakdarian la somma di 45 998,45 DM, più il 9 % di interessi a decorrere dal 16 novembre 1972.

In data 13 luglio 1973 Segoura proponeva opposizione contro la sentenza.

Con sentenza 17 dicembre 1973 il Landgericht d'Amburgo annullava la sentenza precedentemente emessa il 16 giugno in contumacia del convenuto e si dichiarava incompetente, ritenendo che le parti non si fossero accordate per una proroga di competenza a norma dell'art. 17, 1° comma, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è del seguente tenore:

Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al

giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.

Dopo che il Landgericht di Amburgo, con ordinanza 22 gennaio 1974, aveva respinto una domanda di correzione della sentenza presentata il 27 dicembre 1974, Bonakdarian interponeva, in data 24 gennaio 1974, appello dinanzi allo Hanseatisches Oberlandesgericht (Corte d'appello di Amburgo).

Il suddetto collegio, con sentenza 28 maggio 1974, corretta mediante ordinanza 29 luglio 1974, riformava la sentenza del Landgericht, dichiarando la competenza di quest'ultimo e rimettendogli la causa.

Segoura proponeva allora ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof. Il Bundesgerichtshof (8ª sezione civile) ha ritenuto che la controversia sollevasse una questione d'interpretazione dell'art. 17, 1° comma, della convenzione del 27 settembre 1968; di conseguenza, con ordinanza 18 febbraio 1976, esso ha applicato l'art. 2, n. 1, e l'art. 3, n. 1, del protocollo del 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968, ed ha sospeso il procedimento in attesa che la Corte di giustizia si pronunzi in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

1. Se i requisiti stabiliti dall'art. 17 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, siano soddisfatti qualora, all'atto della stipulazione verbale di un contratto di compravendita, il venditore dichiari unilateralmente che tale contratto è concluso sulla base delle condizioni generali da esso stabiliti, e successivamente trasmetta al compratore una conferma scritta del contratto alla quale sono allegate le condizioni generali comprendenti una clausola relativa alla competenza giurisdizionale.
2. Se, ai fini dello stesso articolo, sia sufficiente che, dopo la stipulazione verbale di un contratto di compravendita (fra commercianti), il venditore dichiari per iscritto al compratore che il contratto si intende disciplinato dalle condizioni generali da esso venditore stabilite e alleghi a tale dichiarazione dette condizioni generali comprendenti una clausola relativa alla competenza giurisdizionale, senza che il compratore manifesti il proprio dissenso.

L'ordinanza del Bundesgerichtshof è pervenuta alla cancelleria della Corte l'11 marzo 1976.

In conformità all'art. 5, n. 1, del protocollo del 3 giugno 1971 ed all'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE hanno depositato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, in data 17 maggio 1976, la società Rahim Bonakdarian, resistente per cassazione, in data 24 maggio, e la società Galeries Segoura, ricorrente per cassazione, in data 25 maggio.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

La *società Galeries Segoura,* ricorrente per cassazione, rievoca la genesi della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che — essa afferma — si propone di realizzare, per quanto concerne la «libera circolazione» delle sentenze, l'uguaglianza di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati membri senza riguardo alla loro nazionalità. La predetta convenzione intende altresì tutelare i diritti della parte convenuta nelle cause pendenti nello Stato ove si svolge il giudizio. L'art. 17 della convenzione contiene una regola fondamentale uniforme in materia di attribuzione della competenza, regola che richiede un'applicazione uniforme; detta regola corrisponde perfettamente a quella contenuta nella conven-

zione tedesco-belga in materia d'esecuzione, che risulta essa pure ispirata dall'art. 2 della convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 sulla competenza del foro del contratto in relazione alle vendite internazionali di beni mobili materiali.

Gli autori della convenzione del 1968 si sono anzitutto preoccupati di non ostacolare gli usi commerciali, pur neutralizzando gli effetti di clausole attributive della competenza che rischiano di passare inosservate nei contratti. È per questo motivo che tali clausole vanno prese in considerazione unicamente se sono state oggetto d'un accordo, il che presuppone uno scambio di consensi fra le parti. Inoltre, per garantire la certezza giuridica, si richiede la forma scritta ovvero la conferma scritta dell'altro contraente.

a) Il solo fatto che una clausola attributiva di competenza sia stata inserita nelle condizioni generali di vendita e che una delle parti vi si riferisca al momento della stipulazione del contratto non realizza la conferma scritta imposta dall'art. 17, 1° comma, della convenzione del 1968.

La convenzione intende evitare che clausole attributive di competenza vengano surrettiziamente incluse nei contratti. Non si può quindi porre in essere una proroga di competenza mediante un semplice riferimento a condizioni generali di vendita; si deve invece menzionare espressamente la clausola attributiva di competenza contenuta nelle condizioni.

Il riferimento alle condizioni generali di vendita, al momento della stipulazione verbale del contratto, non costituisce una proroga di competenza. Certo, la parte che unisce alla conferma scritta dell'ordinazione ricevuta le proprie condizioni di vendita sembra invitare ad un accordo in tal senso; ciò non è però sufficiente a soddisfare il requisito contemplato dall'art. 17, n. 1, della convenzione. È invece necessaria una conferma scritta della parte contraente cui è imposta la clausola attributiva di competenza. Mediante l'art. 17, 1° comma, della convenzione si è voluto tutelare il contraente su cui viene a gravare la clausola attributiva di competenza; egli solo può confermare per iscritto la clausola che costituisce per lui un onere.

Il ricorrente suggerisce quindi di risolvere la prima questione nel seguente modo:

Il requisito di cui all'art. 17 della convenzione non si può ritenere soddisfatto qualora il venditore abbia manifestato, al momento della stipulazione verbale d'un contratto, l'intenzione d'applicare le proprie condizioni generali di vendita ed abbia successivamente confermato per iscritto al compratore il contratto così concluso, allegando alla lettera di conferma le proprie condizioni generali di vendita, contenenti una clausola attributiva di competenza.

b) La tutela voluta dall'art. 17 della convenzione non può essere realizzata mediante il semplice riferimento alle condizioni generali di vendita; è invece necessario menzionare espressamente la clausola attributiva di competenza che si vuole applicare.

Inoltre, la conferma scritta della proroga di competenza deve provenire dal contraente per il quale detta clausola risulta più onerosa; si aggiunga che il voler attribuire al silenzio opposto ad una lettera commerciale di conferma il valore d'una dichiarazione positiva qual è la conferma appare contrario sia allo spirito, sia alla lettera dell'art. 17. Quest'ultimo contiene, in materia di proroga della competenza, una regola fondamentale uniforme, che richiede un'interpretazione uniforme e va pertanto interpretata in senso stretto. La constatazione di cui sopra è avvalorata in particolare dal confronto con il diritto degli Stati membri: l'art. 1341 del codice civile italiano, ad esempio, richiede che le clausole mediante cui si deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria siano specificamente approvate per iscritto.

Di conseguenza — conclude la ricorrente — la seconda questione andrebbe risolta come segue:

Il requisito di cui all'art. 17 della convenzione non può essere considerato soddisfatto quando, fra commercianti, il venditore, dopo aver stipulato verbalmente il contratto di vendita, ne conferma per iscritto la conclusione al compratore e dichiara doversi applicare al contrattto stesso le proprie condizioni generali di vendita, allegate alla lettera di conferma, che contengono una clausola attributiva di competenza, e quando il compratore, da parte sua, non contesta la predetta lettera di conferma.

La *società Rahim Bonakdarian,* resistente in cassazione, ritiene che entrambe le questioni vadano risolte in senso affermativo.

a) L'art. 17, n. 1, della convenzione ammette — a suo avviso — tanto le clausole attributive di competenza stipulate per iscritto quanto gli accordi orali successivamente confermati per iscritto.

Per clausola scritta va inteso un documento firmato di propria mano dalle parti o dai loro rappresentanti. La conferma scritta d'una clausola verbale non è la stessa cosa che una clausola scritta. In particolare, non è necessario che essa sia firmata dalle parti. Nel caso in cui gli interessati si siano accordati oralmente per una proroga di competenza, è sufficiente che una delle parti confermi per iscritto l'accordo e che l'altra accetti tacitamente la conferma, riconoscendo in tal modo che essa è conforme all'accordo orale. L'art. 17, 1° comma, della convenzione s'accontenta dunque, volendo rendere più rapidi e sciolti i rapporti giuridici, d'una forma «semiscritta».

Una regola analoga è contemplata all'art. 3, 1° comma, n. 2, della convenzione tedesco-belga del 30 giugno 1958. La predetta norma definisce come clausola verbale confermata per iscritto un accordo concluso oralmente e confermato per iscritto da una delle parti nei confronti dell'altra, senza che quest'ultima abbia contestato la conferma.

Le trattative orali per la conclusione d'un contratto si limitano spesso alla discussione dei punti essenziali, mentre per gli altri elementi del contratto, non espressamente regolati, le parti rinviano sovente alle proprie condizioni generali di vendita. Quando una delle parti manifesta l'intenzione di incorporare nel contratto le proprie condizioni generali di vendita, nulla impedisce all'altro contraente di opporvisi. Egli può esprimere il suo rifiuto nel corso delle trattative orali o, ancora, nel momento in cui la controparte allega le proprie condizioni generali di vendita alla conferma per iscritto del contratto concluso oralmente. Se, ricevuto il documento con cui si dichiarano applicabili le condizioni generali di vendita, l'interessato non manifesta il suo disaccordo, risulta chiaro che egli non vede alcun inconveniente nell'applicazione delle suddette clausole.

b) Nei rapporti d'affari fra commercianti, la circostanza che una delle parti intenda fondare il contratto sulle proprie condizioni generali di vendita costituisce la regola generale. Il principio della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità presuppone che gli scambi commerciali possano svolgersi rapidamente, senza intralci e senza eccessivi formalismi contrari alle esigenze pratiche del commercio, e di ciò intende tener conto l'art. 17, 1° comma, della convenzione. È questa la ragione per cui il silenzio del destinatario d'una lettera di conferma deve, almeno fra commercianti ed in circostanze normali, venire interpretato come accettazione, da parte sua, del contenuto della lettera; il silenzio vale accettazione.

Il commerciante che effettua delle operazioni internazionali non ignora che spesso le condizioni generali di vendita dell'altro contraente regolano anche il problema della determinazione del giudice competente in caso di litigi. Pertanto, ricevendo dall'altro contraente una lettera di conferma, che confermi fra l'altro una clausola attributiva di competenza, egli dovrebbe, a garanzia della

chiarezza e della certezza dei rapporti commerciali, manifestare il proprio dissenso nel momento stesso in cui riceve la lettera di conferma; una reazione tardiva non può più essere efficace.

Il principio secondo cui, in materia commerciale, il comportamento delle parti contraenti va esaminato alla luce della buona fede vale anche in diritto comunitario e si applica, in particolar modo, alle clausole di cui all'art. 17. Nel diritto commerciale tedesco la mancata reazione ad una lettera commerciale di conferma vale accettazione, a meno che le differenze fra la conferma ed i precedenti accordi verbali non siano molto maggiori di quanto il destinatario della conferma poteva ragionevolmente aspettarsi. La regola secondo cui il silenzio vale accettazione è particolarmente importante nel diritto commerciale; essa si applica senza riserve quando il contenuto della lettera di conferma non costituisce nulla di sorprendente per il destinatario, com'è il caso, in particolare, per le clausole attributive di competenza.

La *Commissione delle Comunità europee* ricorda che l'art. 17 della convenzione del 27 settembre 1968 ha un duplice scopo: garantire la certezza giuridica ed evitare un eccessivo formalismo.

a) Per quanto riguarda i suddetti imperativi, si deve risolvere in senso affermativo la prima questione del Bundesgerichtshof.

La compravendita, nel caso di specie, è stata in un primo momento conclusa in forma orale; il contratto in forma orale riguarda anche le condizioni generali di vendita del venditore, avendo costui, al momento della stipulazione, dichiarato, senza venir contraddetto, di voler applicare al contratto le proprie condizioni generali di vendita. Poiché queste ultime contengono una clausola attributiva di competenza, la suddetta clausola costituisce parte integrante del contratto verbale.

Stabilito che il venditore ha fatto riferimento alle proprie condizioni generali di vendita, poco importa sapere se l'acquirente ne abbia effettivamente preso conoscenza e se, in particolare, abbia prestato attenzione alla clausola attributiva di competenza: in ogni caso, egli avrebbe potuto venirne a conoscenza senza difficoltà ed occorre altresì tener conto del fatto che l'inserimento d'una clausola attributiva di competenza nelle condizioni generali di vendita rientra in una prassi costante.

Il contratto concluso oralmente è stato confermato per iscritto ed alla lettera di conferma sono state allegate le condizioni generali di vendita, contenenti una clausola attributiva di competenza. Sono dunque stati soddisfatti i requisiti posti dall'art. 17 della convenzione per quanto riguarda la forma del contratto, dato che l'acquirente non ha contraddetto la conferma scritta del contratto. In simili circostanze, non si può sostenere che la clausola attributiva di competenza è stata aggiunta al contratto all'insaputa dell'acquirente. La pretesa di sottoporre, in questo caso, la clausola attributiva di competenza a condizioni più rigide sarebbe una manifestazione di formalismo contraria agli usi commerciali.

b) La seconda questione si distingue dalla prima in quanto essa precisa che i contraenti sono dei commercianti e che il compratore non ha contraddetto la conferma scritta del contratto; d'altra parte, essa non indica se, al momento della conclusione orale del contratto d'acquisto, il venditore abbia manifestato l'intenzione di applicare al contratto stesso le proprie condizioni generali di vendita. Eppure questo punto è d'importanza sostanziale: si deve quindi ammettere che il contratto concluso oralmente non conteneva una clausola attributiva di competenza. Ciò significa che non erano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 17 in materia di proroga della competenza. La conferma scritta deve avere lo stesso contenuto del contratto verbale; se così non fosse, non si tratterebbe più d'una conferma ed uno dei contraenti rischierebbe di trovare nella «conferma scritta» una clausola attributiva di competenza, di cui ignorava

l'esistenza. L'art. 17 della convenzione esige che le proroghe di competenza si fondino sull'effettivo accordo delle parti contraenti, ma non è questo il caso nell'ipotesi prospettata dal Bundesgerichtshof con la sua seconda questione.

Occorre tuttavia domandarsi se la soluzione sia diversa quando i contraenti sono dei commercianti. Secondo il diritto di alcuni Stati membri, in particolare della Repubblica federale di Germania, la mancanza di qualsiasi reazione di fronte alla conferma scritta d'un contratto commerciale vale accettazione. Si ritiene infatti che la conferma scritta contenga una nuova offerta di contratto, che si considera accettata se il destinatario non manifesta immediatamente il proprio disaccordo, come sarebbe tenuto a fare in base al criterio della buona fede. Questo tipo di conclusione del contratto non è però contemplato dall'art. 17 della convenzione che prende in esame due sole forme d'accordo, la clausola scritta e la clausola verbale confermata per iscritto, senza porre in essere alcuna disciplina speciale per i commercianti.

c) Le questioni sottoposte alla Corte dal Bundesgerichtshof andrebbero quindi risolte come segue:

1. I requisiti di cui all'art. 17 della convenzione del 27 settembre 1968 sono soddisfatti quando, al momento della conclusione in forma orale del contratto di vendita, il venditore ha manifestato l'intenzione d'applicare al contratto le proprie condizioni generali di vendita ed ha successivamente confermato per iscritto il contratto al compratore, allegando alla conferma le proprie condizioni generali di vendita, contenenti una clausola attributiva di competenza.
2. Al contrario, i requisiti di cui all'art. 17 non sono soddisfatti, anche fra commercianti, quando il venditore, dopo la stipulazione verbale del contratto, invia al compratore una conferma scritta in cui dichiara doversi applicare al contratto le proprie condizioni generali di vendita ed allega alla conferma il testo delle suddette condizioni, contenenti una clausola attributiva di giurisdizione. Il silenzio del compratore di fronte alla conferma scritta è, in tal caso, irrilevante.

III — Fase orale del procedimento

La società Bonakdarian, resistente in cassazione, con l'avvocato Oliver C. Brändel, patrocinante dinanzi al Bundesgerichtshof, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Rolf Wägenbaur, hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 13 ottobre 1976.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 17 novembre 1976.

In diritto

Con ordinanza 18 febbraio 1976, pervenuta in cancelleria l'11 marzo successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo «la convenzione»), alcune questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 17 di detta convenzione.

2 Risulta dall'ordinanza di rinvio che, nell'attuale stadio del procedimento, cioè nel giudizio di cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof, la controversia riguarda la competenza del Landgericht d'Amburgo per una causa instaurata da una ditta con sede nel circondario del predetto collegio contro una società commerciale con sede in Bruxelles, che non aveva provveduto a saldare parte d'un debito relativo all'acquisto d'un lotto di tappeti in Amburgo.

Il contratto di vendita, concluso oralmente fra le parti, è stato eseguito il giorno stesso dal venditore contro versamento d'un anticipo sul prezzo.

Al momento della consegna della merce, il venditore ha rimesso al compratore un documento recante l'intestazione «lettera di conferma e fattura», nel quale si dichiarava che la vendita e la consegna avevano luogo «alle condizioni a tergo specificate».

Le «condizioni di vendita, di consegna e di pagamento» stampate a tergo del citato documento contengono, fra l'altro, una clausola che dichiara esclusivamente competente per ogni eventuale controversia il foro d'Amburgo.

Il documento in questione non è stato espressamente accettato dal compratore.

3 Non avendo il compratore provveduto a saldare il suo debito, il venditore adiva il Landgericht di Amburgo che, con sentenza 16 maggio 1973, condannava il convenuto, contumace, al pagamento del saldo debitorio e degli interessi di mora.

Su opposizione del convenuto, lo stesso Landgericht annullava, il 17 dicembre 1973, la precedente sentenza e si dichiarava incompetente, ritenendo che le parti non si fossero accordate per una proroga di competenza a norma dell'art. 17 della convenzione.

Il venditore interponeva allora appello dinanzi allo Hanseatisches Oberlandesgericht, che riconosceva essere stata conclusa fra le parti una valida proroga di competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione e, riformata la sentenza del Landgericht, rimetteva la causa a quest'ultimo.

4 La pronunzia di cui sopra veniva impugnata per cassazione dal compratore dinanzi al Bundesgerichtshof, che ha ora sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 17, 1° comma.

Sull'interpretazione dell'art. 17 della convenzione in generale

5 A norma dell'art. 17, 1° comma, della convenzione, «qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.»

6 I presupposti per l'applicazione di detto articolo vanno interpretati alla luce dell'effetto della proroga di competenza, che è quello d'escludere tanto la competenza determinata dal principio generale sancito dall'art. 2, quanto le competenze speciali di cui agli artt. 5 e 6 della convenzione.

Tenuto conto delle conseguenze che una siffatta opzione può avere per la posizione delle parti nel processo, le condizioni cui l'art. 17 subordina la validità della clausola attributiva di competenza vanno interpretate restrittivamente.

Subordinando quest'ultima all'esistenza di una «convenzione» tra le parti, l'art. 17 vincola il giudice a prendere in esame, in primo luogo, se la clausola attributiva di competenza abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa.

I requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato.

È alla luce di queste considerazioni che vanno esaminate le questioni sottoposte a questa Corte dal Bundesgerichtshof.

Sulle questioni sottoposte alla Corte dal Bundesgerichtshof

7 Con la *prima questione* si chiede se i requisiti stabiliti dall'art. 17 della convenzione siano soddisfatti qualora, all'atto della stipulazione verbale di un contratto di compravendita, il venditore dichiari che tale contratto è concluso sulla base delle condizioni generali da esso stabilite, e successivamente trasmetta al compratore una conferma scritta del contratto alla quale sono allegate le condizioni generali comprendenti una clausola relativa alla competenza giurisdizionale.

8 Sulla base delle considerazioni generali sopra svolte, la rinuncia d'una delle parti ai vantaggi che le derivano dall'applicazione dei criteri di competenza indicati nella convenzione non può essere presunta.

Anche se il compratore accetta, in un contratto verbale, di sottoporsi alle condizioni generali del venditore, ciò non implica, da parte sua, l'accettazione della clausola attributiva di competenza che può eventualmente figurare nelle suddette condizioni generali.

Di conseguenza, la conferma scritta del contratto da parte del venditore, accompagnata dal testo delle condizioni generali di quest'ultimo, non produce alcun effetto per quanto riguarda un'eventuale clausola attributiva di competenza, salvo accettazione scritta del compratore.

9 Con la *seconda questione* si chiede se l'art. 17 della convenzione trovi applicazione qualora, dopo la stipulazione verbale di un contratto di compravendita fra commercianti, il venditore dichiari per iscritto al compratore che il contratto si intende disciplinato dalle condizioni generali da esso venditore stabilite e alleghi a tale dichiarazione dette condizioni generali comprendenti una clausola relativa alla competenza giurisdizionale, senza che il compratore manifesti il proprio dissenso.

10 I testi delle due questioni e le spiegazioni fornite dalle parti nel corso del procedimento consentono d'affermare che la seconda questione si riferisce all'ipotesi d'un contratto di vendita nel quale non sia stata fatta alcuna menzione dell'esistenza di condizioni generali di vendita.

In tale ipotesi, è manifesto che la clausola attributiva di competenza, figurante eventualmente nelle condizioni generali, non è stata oggetto del contratto concluso oralmente fra le parti.

La successiva comunicazione di condizioni generali contenenti una simile clausola non può quindi modificare gli accordi intercorsi fra le parti, salvo che le predette condizioni vengano accettate espressamente e per iscritto dal compratore.

11 Si evince da quanto precede che, in entrambe le ipotesi suggerite dal Bundesgerichtshof, una dichiarazione scritta unilaterale, come quella di cui si discute nel caso di specie, non può dar vita ad un accordo sulla proroga di competenza.

Diversa sarebbe tuttavia la soluzione nel caso in cui l'accordo verbale rientrasse, per i contraenti in questione, nell'ambito di rapporti commerciali correnti, se fosse per di più dimostrato che tali rapporti sono disciplinati, nel loro insieme, dalle condizioni generali dell'autore della conferma, che contengono una clausola attributiva di competenza.

Effettivamente, in un simile contesto, il destinatario della conferma non potrebbe in buona fede negare l'esistenza d'una proroga di competenza, anche se mancasse da parte sua l'accettazione scritta.

12 Le due questioni possono perciò essere risolte congiuntamente affermando che i requisiti di forma posti dall'art. 17, 1° comma, sono soddisfatti, nel caso d'un contratto verbale, solo se la conferma scritta del venditore, accompagnata dal testo delle condizioni generali di vendita, è stata accettata per iscritto dal compratore.

Il fatto che il compratore non sollevi obiezioni alla conferma unilaterale dell'altro contraente non vale accettazione della clausola attributiva di competenza, a meno che l'accordo verbale non rientri, per le parti del contratto, nell'ambito di rapporti commerciali correnti, disciplinati dalle condizioni generali d'una di esse contenenti una clausola attributiva di competenza.

Sulle spese

13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Bundesgerichtshof, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 18 febbraio 1976, afferma per diritto:

I requisiti di forma posti dall'art. 17, 1° comma, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizio-

nale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sono soddisfatti, nel caso d'un contratto verbale, solo se la conferma scritta del venditore, accompagnata dal testo delle condizioni generali di vendita, è stata accettata per iscritto dal compratore.

Il fatto che il compratore non sollevi obiezioni alla conferma unilaterale dell'altro contraente non vale accettazione della clausola attributiva di competenza, a meno che l'accordo verbale non rientri, per le parti del contratto, nell'ambito di rapporti commerciali correnti, disciplinati dalle condizioni generali d'una di esse contenenti una clausola attributiva di competenza.

Kutscher Donner Pescatore

Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI DEL 17 NOVEMBRE 1976

Signor presidente,
signori giudici,

1. Anche questa causa, come già la causa 24-76, riguarda l'interpretazione dell'articolo 17 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; anche qui, dunque, si discute dei requisiti che deve rivestire una pattuizione di proroga di competenza (invocata nella specie dal venditore nei confronti dell'acquirente). Ma, a differenza che nella causa 24-76, le domande pregiudiziali poste dal Bundesgerichtshof tedesco riguardano questa volta l'ipotesi di un contratto verbale. I problemi così sollevati concernono sia le condizioni necessarie affinché possa reputarsi esistente un accordo verbale sulla proroga della competenza, sia le modalità di quella con-